



COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

PIAZZA ITALIA 8 – 24019 ZOGNO

P.I. 00276180163 – C.F. 94000290166

DISCIPLINARE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE CONTRADE DI SAN BERNARDINO-INZOGNO” A.S. 2018/2019 PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEDE NEL COMUNE DI ZOGNO - C.I.G.: ZF524456DA

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'esecuzione dell'appalto di trasporto scolastico alunni delle contrade di San Bernardino-Inzogno degli alunni residenti nel Comune di Zogno frequentanti la Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado di Zogno per il periodo dal 12/09/2018 al 08/06/2019.

Trasporto degli alunni delle Scuole Elementari (Via Roma) e Medie (Viale Martiri della Libertà) dalle località di Inzogno e San Bernardino (andata e ritorno) e più precisamente:

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Alunni presunti: n. 20 (circa 8 alunni primaria e 12 alunni secondaria)

Tragitto: Inzogno / San Bernardino – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e ritorno, con fermate intermedie

Orari indicativi: partenza ore 7,45 – ritorno ore 13,05 da lunedì a sabato

Dal lunedì al sabato (calendario scolastico)

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E SCADENZA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata per il periodo dal 12 settembre 2018 al 8 giugno 2019 salvo risoluzione anticipata per i casi previsti dal disciplinare.

Le date di inizio e di termine del servizio saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria da parte del Settore Finanziario del Comune, in relazione ai calendari scolastici, così come deliberato dai competenti organi scolastici. E' comunque prevista l'interruzione del servizio nei periodi di chiusura delle scuole.

ART. 3 – NATURA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio è da considerarsi di pubblico interesse e non può essere interrotto o sospeso, se non per comprovate cause di forza maggiore.

Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s. m .i. La Ditta appaltatrice si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, la Ditta dovrà quindi garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico, assicurando il servizio nelle fasce orarie scolastiche così come richiamato nel successivo art. 4.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente disciplinare, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'appaltatore, per l'esecuzione d'ufficio del servizio, attraverso l'affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni e dal risarcimento danni.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (PERCORSI, ORARI, FERMATE)

Inoltre dovrà essere individuato da parte della Ditta appaltatrice un responsabile, con qualifica professionale idonea, che sia garante della corretta esecuzione del servizio e che funga da tramite per i rapporti con l'Amministrazione Comunale e le scuole. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito. Per ogni eventuale richiesta o rilievo dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi al Settore Finanziario. Tutto il personale deve essere iscritto nel libro paga della Ditta aggiudicataria. La ditta è obbligata ad osservare ed applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese del settore e gli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla sua natura, struttura, dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Oltre che delle norme derivanti dal contratto di lavoro, la Ditta dovrà garantire l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e sicurezza e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela dei lavoratori.

L'inottemperanza agli obblighi citati costituisce motivo di risoluzione del contratto.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge. La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale appaltante.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta esercente. La Ditta si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati dall'utente o da terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

Sarà obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

E' fatto obbligo di provvedere, da parte della Ditta appaltatrice, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, con i massimali più alti previsti dalla legge per i mezzi dell'impresa utilizzati per lo svolgimento del servizio. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dell'incarico e l'incameramento della cauzione, di aver stipulato le assicurazioni di cui al presente articolo mediante produzione di copia.

L'impresa risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico (dalla salita alla discesa dall'automezzo) e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale.

ART. 9 – SCIOPERI

In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'impresa di cedere in tutto o in parte il servizio pena la risoluzione immediata del contratto e del rimborso di tutte le spese e dei danni che derivassero al Comune per la risoluzione stessa.

Il servizio verrà effettuato nell'ambito del calendario scolastico, sono esclusi:

- i giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dai competenti organismi scolastici;
- i giorni di chiusura delle scuole in conseguenza ad eventi particolari (scioperi, consultazioni elettorali, lutti nazionali, ecc.);

I giorni e gli orari di effettuazione del servizio saranno quelli trasmessi alla Ditta dal Settore Finanziario del Comune, fermo restando la possibilità di modifiche e variazioni, in ogni momento, a seguito di circostanze imprevedibili o comunque finalizzate a favorire l'adempimento della frequenza scolastica. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio di trasporto di norma tenendo presente i percorsi e i relativi chilometri, gli orari e il numero presunto degli alunni di cui al precedente articolo del presente disciplinare. Si precisa che i dati riportati sono indicativi e potranno subire variazioni in base ad eventuali modifiche dell'orario scolastico o al numero degli alunni iscritti al servizio.

Il Settore provvederà tempestivamente a comunicare alla Ditta le eventuali variazioni: la Ditta non potrà pretendere modifiche nel prezzo. E' fatto assoluto divieto di apportare variazioni all'orario ed al percorso assegnato se non espressamente autorizzate e/o concordate con il Settore Finanziario. E' fatto divieto di prendere accordi verbali con genitori e personale della scuola circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso, senza che vi sia l'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Finanziario del Comune.

ART. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il Comune a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente disciplinare, comprensivo di ogni e qualsiasi onere per la sua realizzazione, corrisponderà alla ditta la somma mensile risultante dall'applicazione del prezzo giornaliero per i giorni di fruizione.

ART. 6 – MEZZI E ATTREZZATURE

La Ditta appaltatrice, per garantire il servizio nel rispetto degli orari scolastici o sulla base del numero degli utenti che usufruiscono del servizio, dovrà mettere a disposizione propri mezzi idonei al servizio di trasporto alunni in conformità al D.M. 31/01/1997, detti mezzi dovranno essere rispondenti alle caratteristiche stabilite in materia di trasporto scolastico dal suddetto decreto. I predetti autobus di proprietà dell'impresa dovranno essere efficienti e funzionali, utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.lgs. n. 285 del 30.04.92 e s. m. (Codice della Strada) ed essere provvisti di copertura assicurativa illimitata a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

A tale scopo la ditta dovrà produrre in sede di gara l'elenco dei mezzi che potrà impiegare, compresi i mezzi di scorta, specificando la data di immatricolazione, il numero di telaio, la targa ed il numero dei posti. Il Comune ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non adeguati ed affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.

ART. 7 – PERSONALE

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto, la ditta dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare e tempestiva esecuzione dei servizi, anche in caso di assenza di qualche dipendente proprio per malattia, infortunio od altro. Tutto il personale deve avere adeguata professionalità ed essere in possesso della patente di guida categoria D prescritta per condurre automezzi in servizio pubblico, di idonea Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) nonché di apposita certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica alla conduzione pullman del trasporto scolastico.

Il personale dipendente, i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio, dovrà offrire garanzie di onestà e serietà e dovrà tenere, nell'espletamento delle sue mansioni, un contegno serio e corretto ed adeguato alla particolare età degli utenti. Durante l'espletamento delle mansioni dovrà essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e l'indicazione della ditta che gestisce il servizio e indossare un abbigliamento conforme al servizio svolto.

Eventuali variazioni o sostituzioni del personale dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale giudicato non idoneo.

ART. 11 – RIDUZIONI, PENALITA' E SANZIONI

Alla cessazione o sospensione di un tragitto verrà applicata una riduzione del 15% sul prezzo complessivo giornaliero offerto.

In caso di sospensione totale del servizio una riduzione del 50%.

In caso di inadempienze o irregolarità verrà prevista una penale a carico della ditta pari a € 200,00 giornaliere, con possibilità di rescindere il contratto in caso di ripetute inadempienze.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di sostituirsi all'appaltatore, per l'esecuzione d'ufficio del servizio, attraverso l'affidamento ad altra Ditta.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. La Ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni alle contestazioni del Comune entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso in cui valuti positivamente le controdeduzioni ne dà comunicazione alla Ditta entro 30 giorni, in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sulla cauzione.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELL'INCARICO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente disciplinare;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività;
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi; - interruzione senza giusta causa del servizio;
- intervenuta inidoneità dell'appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- reiterate violazioni di cui al precedente articolo;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'Appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto, previa contestazione degli addebiti, a seguito di comunicazione in forma di lettera raccomandata. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione, di azioni di risarcimento per danni subiti. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.

ART. 13 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

L'importo per l'effettuazione del servizio si intende remunerativo di ogni onere, nessuno eccettuato ed escluso e sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura mensile posticipata.

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'impresa dovrà versare, in sede di stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 103 del nuovo Codice degli appalti D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Detto importo è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE POST - AGGIUDICAZIONE

Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare entro i termini che le verranno assegnati i documenti atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla gara e nella modulistica allegata, ad eccezione di quelli che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del T.U. 445/2000.

ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta, è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pena la nullità del contratto.

ART. 17– CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie e le divergenze che dovessero insorgere tra il Comune di Zogno e la Ditta circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali sono di competenza del Foro di Bergamo.

ART. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante apposito scambio di lettere commerciali.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003.

ART. 20 - RINVIO A NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Zogno, 13 luglio 2018



RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Tullia Dolci

